

**ALLEGATO A alla Dgr n. 2836 del 30 dicembre 2013**

Legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 “Norme in materia di unioni montane”

Disposizioni operative in fase di prima applicazione adottate con d.g.r. 2651/2012.

Modalità integrative concernenti le procedure di estinzione delle Comunità montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012.

1. PREMESSA

A seguito dell'applicazione della l.r. 40/2012 e delle relative disposizioni operative, approvate con d.g.r. 2651/2012, nel 2013 sono stati avviati da parte della maggior parte dei comuni montani e pedemontani del Veneto i procedimenti finalizzati alla costituzione delle Unioni montane e al conseguente trasferimento di funzioni delle corrispondenti Comunità montane, con l'estinzione di queste ultime.

Ciò premesso, per quanto riguarda le procedure di successione, ed al fine di una più razionale e coordinata applicazione delle stesse, è necessario operare una distinzione fra diverse tipologie di successione fra enti, secondo le fattispecie di Unione montana che si vengono a determinare a seguito dell'applicazione della l.r. 40/2012 e dei meccanismi di “rimodulazione” degli ambiti territoriali che la stessa legge, all'articolo 3, prevede.

In particolare si possono individuare le seguenti fattispecie:

- a) Nessuna modifica degli ambiti preesistenti della Comunità montana.
- b) Modifica limitata, per applicazione dell'art. 7 (recesso dei Comuni sopra 5.000 abitanti) e/o art. 3 comma 4 della l.r. 40/2012.

In entrambe le fattispecie di cui sopra si determina la costituzione di una sola Unione montana sul preesistente ambito della Comunità montana, ancorchè variata nella composizione originaria dei comuni, tale da configurare una vera e propria trasformazione fra enti, secondo quanto esplicitato anche nella relazione al Consiglio regionale della l.r. 40/2012, ove si afferma che *“al rispetto di tali principi si attiene appunto la presente legge che prevede la trasformazione delle Comunità montane in Unioni di comuni, riconoscendo la delimitazione territoriale delle Comunità montane oggi esistenti quale ambito territoriale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei comuni montani e parzialmente montani, ivi compreso l'esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali previsto dall'art. 14 del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78.”*

- c) Modifica con rideterminazione degli ambiti ai sensi dell'art. 3 comma 5. In questo caso si possono originare due (o anche più) Unioni montane per le quali è necessario definire delle adeguate procedure di successione e subentro.

Ciò anche in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 6, della l.r. 40/2012, il quale stabilisce che, “nel caso in cui le modificazioni territoriali comportino la necessità di definire i rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati, la Giunta regionale vi provvede, anche mediante la nomina di un commissario”.

2. SUCCESSIONE NEL CASO DI NON MODIFICA DEGLI AMBITI TERRITORIALI

Nel caso in cui non vi sia nessuna modifica degli ambiti preesistenti della Comunità montana, e quindi si costituisca una sola Unione montana sul preesistente ambito della Comunità montana, con composizione invariata dei comuni che ne prendono parte, si adottano le procedure di seguito descritte.

a) I presidenti delle Comunità montane provvedono alla ricognizione complessiva delle attività, delle passività, della situazione patrimoniale e finanziaria, delle risorse umane e strumentali, delle funzioni e dei servizi svolti, nonché dei rapporti giuridici pendenti delle Comunità montane stesse.

In particolare:

- provvedono all'accertamento straordinario dei rapporti attivi e passivi, sotto il profilo finanziario, economico e patrimoniale, della Comunità montana, alla data di costituzione dell'Unione montana, tenendo anche conto degli atti contabili già approvati dalla Comunità montana;
- indicano le attività e le passività derivanti dall'esercizio delle funzioni e dei servizi svolti per conto degli enti locali, i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio medesimo, i rapporti giuridici in corso, con particolare riferimento ai contratti;
- individuano le passività derivanti da prestiti assunti;
- indicano il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, nonché il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso.

b) Contestualmente all'elezione del presidente e alla conseguente costituzione dell'Unione montana, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della l.r. 40/2012, il consiglio dell'Unione montana prende atto che la stessa subentra in tutti i rapporti attivi e passivi, finanziari, economici e patrimoniali, della corrispondente Comunità montana – determinati sulla base della ricognizione straordinaria operata secondo la precedente lettera a) e attestati definitivamente in sede di approvazione del rendiconto consuntivo di chiusura - nonché nello svolgimento delle funzioni e dei servizi espletati dalla stessa.

c) Il Presidente della Giunta regionale, successivamente alla costituzione dell'Unione montana con le ordinarie procedure fissate dalla l.r. 40/2012, e alla ricezione dello statuto e della deliberazione consiliare di elezione del presidente, secondo quanto stabilito con d.g.r. 2651/2012, provvede, mediante proprio decreto a:

- prendere atto dell'elezione del presidente e della conseguente costituzione dell'Unione montana ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 comma 4 della l.r. 40/2012;
- prendere atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana e della conseguente decadenza dei suoi organi;
- prendere atto che l'Unione montana costituitasi è l'ente che subentra nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta, ai sensi dell'art. 5, comma 4 della l.r. 40/2012.

3. SUCCESSIONE NEL CASO DI MODIFICA DEGLI AMBITI PER APPLICAZIONE DELL'ART. 3 COMMA 4 E DELL'ART. 7 COMMA 2 DELLA L.R. 40/2012

Nel caso che la costituzione dell'Unione montana comporti una modifica – ancorchè limitata – nella composizione dei comuni rispetto al preesistente ambito territoriale della Comunità montana, con fuoriuscita di uno o più comuni per applicazione dell'art. 7 (recesso dei Comuni sopra 5.000 abitanti) o dell'art. 3 comma 4, è necessario a tal fine che, all'atto della costituzione dell'Unione, il presidente della Comunità montana definisca e regoli i rapporti attivi e passivi facenti capo al comune recedente d'intesa con lo stesso, con prioritario riferimento ai criteri di partecipazione alla Comunità montana.

In caso di mancata intesa la Giunta regionale, previa diffida, interviene in via sostitutiva anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

4. ADEMPIMENTI DI CARATTERE FINANZIARIO

4.1 Procedure amministrativo-contabili della Comunità montana successive all'estinzione. Rendiconto consuntivo finale

I presidenti delle Comunità montane, - ove le stesse non siano commissariate – in carica alla data di approvazione della presente deliberazione, sono nominati commissari ad acta per lo svolgimento delle procedure di carattere amministrativo-contabile riguardanti l'ente nella fase successiva alla sua estinzione, ed in particolare l'approvazione del rendiconto consuntivo finale della gestione con riferimento al periodo precedente alla data di costituzione dell'Unione montana.

A tale fine il commissario ad acta si avvale, nel periodo successivo alla costituzione dell'Unione montana, del personale dell'Unione montana stessa.

Ove il presidente della Comunità montana non attivi le procedure di cui sopra entro trenta giorni dalla data di costituzione dell'Unione montana, il presidente della giunta regionale assegna allo stesso un termine di quindici giorni per provvedervi; decorso inutilmente il quale nomina un diverso commissario, che vi provvede in via sostitutiva.

4.2 Gestione provvisoria e bilancio.

Nel caso in cui la Comunità montana continui a svolgere le proprie funzioni, non essendosi nel frattempo ancora costituita l'Unione montana, essa opera – sotto il profilo economico-finanziario - nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 163 del D.Lgs 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

La stessa Comunità montana provvederà, prima dell'estinzione, ad approvare il bilancio.

Nel caso in cui decorra un lasso temporale fra la costituzione dell'Unione montana e l'approvazione del bilancio della stessa, si applicheranno, da parte dell'Unione montana neo costituita, le norme sopra citate di cui all'art. 163 del D.Lgs 267/2000, con riferimento all'ultimo bilancio approvato dalla Comunità Montana.

L'Unione Montana, una volta costituitasi, approverà il proprio bilancio – nel rispetto del pareggio finanziario; tale bilancio riceverà, anche i movimenti già intervenuti in corso d'anno, per quanto riguarda gli impegni/accertamenti non pagati/incassati da parte delle comunità montane.

Il fondo cassa che l'Unione montana riceverà dalla cessata Comunità Montana rappresenterà, invece, la sintesi delle reversali di incasso e dei mandati di pagamento intervenuti prima della costituzione dell'Unione Montana.

Per quanto riguarda la struttura e le codifiche del bilancio delle Unioni montane, si prevede - quale indirizzo regionale di coordinamento - che venga utilizzata quella delle Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL, secondo la disciplina dettata dal D.P.R. 194/96 ("Regolamento per l'approvazione dei modelli di cui all'art. 114 del

decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali") e successive modificazioni.

Ciò dovendosi considerare le Unioni montane quali "*Unioni di comuni caratterizzate da elementi di specificità*" dovute alle peculiarità dei territori montani, secondo quanto esplicitato anche nella relazione al Consiglio regionale della l.r. 40/2012; inoltre le attività di monitoraggio e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle Unioni che lo Stato e la Regione sono tenuti ad attivare sulle forme di gestione associata inducono in particolare le stesse a rendere comparabili i relativi strumenti di bilancio.

5. SUCCESSIONE A SEGUITO DI MODIFICA CON RIDETERMINAZIONE DEGLI AMBITI AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 5 DELLA L.R. 40/2012.

Nel caso di rideterminazione degli ambiti territoriali delle Comunità montane ai sensi dell'art. 3 comma 5 della l.r. 40/2012, – attraverso piano di riordino approvato dalla Giunta regionale – che comporta di norma la costituzione di più enti che succedono alla Comunità montana estinta, si adottano le procedure di seguito descritte, le quali costituiscono specifica attuazione di quanto previsto all'art. 3 comma 6 della l.r. 40/2012.

a) Il presidente della Comunità montana, o il Commissario straordinario laddove la stessa sia stata commissariata, provvede entro sessanta giorni dalla pubblicazione del piano di riordino – o della presente deliberazione nel caso in cui il piano di riordino riguardante l'ambito sia stato già approvato - ad adottare un piano per la successione nei rapporti attivi e passivi e per il subentro delle Unioni nelle seguenti funzioni, compiti, attività facenti capo alla preesistente Comunità montana.

- funzioni già di competenza delle Comunità montane ai sensi della normativa regionale e statale;
- esercizio associato di funzioni di Comuni di cui la Comunità montana risulta responsabile;
- compiti e funzioni assegnate dai Comuni diverse dalle gestioni associate;
- altri compiti, funzioni o attività non rientranti nei precedenti, esercitati dall'Ente a beneficio di Comuni o connessi a opere o a servizi realizzati nel territorio comunale a prevalente vantaggio della popolazione di uno o più Comuni;
- compiti e funzioni che la Comunità montana ha volontariamente assunto per lo sviluppo delle comunità locali o per effetto di convenzioni, accordi, contratti con soggetti pubblici o privati.

b) Il piano di successione e subentro individua, con riferimento alle funzioni, compiti e attività sopra indicati:

- la situazione patrimoniale, parte finanziaria e parte patrimoniale;
- i rapporti in corso, compreso il contenzioso, le attività e le passività derivanti dall'esercizio di funzioni, compiti e attività in capo alla Comunità montana, o da eventuali atti di programmazione o relativi alla gestione di interventi e progetti realizzati con le risorse del fondo per la montagna o dell'Unione europea;
- le operazioni da compiere derivanti da eventuali previsioni statutarie o dagli atti che regolano gli affidamenti di funzioni;
- i beni e le risorse strumentali acquisiti per l'esercizio di funzioni, compiti e attività;
- il personale, dipendente dalla Comunità montana, a tempo indeterminato e determinato, appartenente anella dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, destinato in via esclusiva o prevalente all'esercizio delle funzioni;
- il personale con altri contratti di lavoro o con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, stipulati in via esclusiva, e in corso, per l'esercizio delle funzioni medesime;
- il prospetto riassuntivo dei prestiti, ivi inclusi i mutui coperti dal contributo sviluppo e investimenti erogato dallo Stato, distinti per funzioni cui sono connessi.

c) La proposta di piano di successione e subentro viene trasmessa dal presidente della Comunità montana - o dal commissario straordinario - a tutti i sindaci dei comuni facenti parte della Comunità montana, inclusi i comuni che abbiano deliberato il recesso dalla stessa ai sensi dell'art. 7 comma 2 della l.r. 40/2012 o per i quali la Giunta regionale, attraverso il piano di riordino, abbia deliberato la ricollocazione in un diverso ambito associativo.

d) I consigli delle Unioni montane interessate dal piano di successione e subentro della Comunità montana, provvedono – contestualmente alla procedura di costituzione - ad approvarlo e a trasmetterlo alla Giunta regionale. Analogamente vi provvedono i comuni della Comunità montana non interessati dalla costituzione delle Unioni montane.

e) Il presidente della Giunta regionale, successivamente alla costituzione delle Unioni montane interessate dal piano di successione e subentro, mediante proprio decreto:

- prende atto del piano di successione e subentro approvato dalle Unioni montane;
- prende atto dell'elezione dei presidenti e della conseguente costituzione delle Unioni montane;
- prende atto dell'estinzione della corrispondente Comunità montana e della conseguente decadenza dei suoi organi;
- prende atto che le Unioni montane costituite sono gli enti che subentrano – secondo quanto stabilito dal piano di successione e subentro - nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della Comunità montana estinta.